



**Opuscolo informativo
sul diritto
all'informazione, il
diritto di accesso a un
avvocato e il diritto
all'assistenza legale
per i bambini e le
persone vulnerabili**

Indice

Scopo dell'opuscolo	03
Panoramica delle direttive	04
Minori e persone vulnerabili nei procedimenti penali	09
Direttiva 2016/800/UE	12
Principi fondamentali alla base della direttiva	14
1.1.1. Interesse superiore del minore	14
1.1.2. Partecipazione effettiva	17
Raccomandazione del 2013 - Persone vulnerabili nei procedimenti penali	19
Progetto FULL-PROOF	21

SCOPO DELL'OPUSCOLO

Il presente opuscolo è stato concepito per offrire agli operatori giudiziari, ai pubblici ministeri, alle forze di polizia e agli altri professionisti della giustizia penale una panoramica rapida e pratica dei principali strumenti dell'Unione europea (UE) in materia di diritti procedurali delle persone vulnerabili e dei minori, a partire dalle direttive 2012/13/UE (diritto all'informazione), 2013/48/UE (accesso a un avvocato) e 2016/1919/UE (assistenza legale), fino alla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati e alla raccomandazione del 2013 sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali.

Fornisce risposte chiare e pratiche alle questioni che possono sorgere nei casi che coinvolgono persone vulnerabili e minori ed è destinata principalmente a coloro che si occupano dei casi dal primo contatto con la polizia fino alle fasi preliminari e processuali. Illustra come le misure speciali per questi gruppi, derivanti dall'età, dalla disabilità, dalle condizioni mentali o fisiche o da altri fattori, funzionano nei casi reali, consentendo agli operatori del settore di tutelare l'interesse superiore, garantire una partecipazione efficace e tenere conto delle vulnerabilità individuali.

Infine, può essere utile anche ai servizi di protezione dell'infanzia, ai fornitori di assistenza legale e ai coordinatori della formazione che desiderano integrare gli standard procedurali dell'UE in materia di diritti dei gruppi vulnerabili nella pratica quotidiana, nella gestione dei casi e nello sviluppo professionale.



PANORAMICA DELLE DIRETTIVE

La direttiva 2012/13/UE sul **diritto all'informazione** nei procedimenti penali stabilisce norme minime per garantire che gli indagati e gli imputati siano tempestivamente informati in merito (i) ai loro diritti procedurali, (ii) ai motivi dell'arresto/dell'accusa e (iii) abbiano accesso agli atti del procedimento in tutta l'UE.

Per quanto riguarda i diritti procedurali, questi dovrebbero essere prontamente forniti con informazioni riguardanti almeno quanto segue:

- ✓ Accesso a un avvocato
- ✓ Diritto all'assistenza legale gratuita
- ✓ Diritto di essere informati dell'accusa
- ✓ Diritto all'interpretazione e alla traduzione
- ✓ Diritto di rimanere in silenzio

Inoltre, al momento dell'arresto o della detenzione, **ai sospettati o agli imputati deve essere consegnata una Lettera dei diritti scritta in un linguaggio chiaro e semplice**, che essi devono avere la possibilità di leggere e di conservare. Tale Lettera deve includere, oltre ai diritti sopra menzionati, anche i seguenti:

- ✓ Il diritto di accesso agli atti del procedimento;
- ✓ Il diritto di informare le autorità consolari e una persona;
- ✓ Il diritto di accedere all'assistenza medica urgente;
- ✓ Il numero massimo di ore o giorni durante i quali i sospettati o gli imputati possono essere privati della libertà prima di essere condotti dinanzi a un'autorità giudiziaria.

Esempi di modelli di lettera dei diritti nei procedimenti penali e nei procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo (MAE) sono riportati rispettivamente nell'allegato 1 e nell'allegato 2 della [direttiva](#).

Gli indagati e gli imputati devono inoltre essere informati in modo sufficientemente dettagliato del reato di cui sono indagati o imputati, in modo da poter esercitare efficacemente i loro diritti di difesa e garantire un procedimento equo. Devono inoltre essere informati dei motivi dell'arresto o della detenzione, compreso il reato specifico contestato.

Infine, essi (e i loro avvocati) devono avere libero accesso ai documenti essenziali per contestare la legittimità dell'arresto o della detenzione e a tutte le prove materiali (comprese quelle a discarico) in possesso delle autorità.



Per una descrizione più dettagliata, consultare il Toolkit di Fair Trials sulla direttiva relativa al diritto all'informazione, disponibile [qui](#). Per una breve presentazione dei punti principali della direttiva 2012/13/UE, si prega di consultare le relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali "[Diritti nella pratica: accesso a un avvocato e diritti procedurali nei procedimenti penali e nei procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo](#)" e "[Diritti delle persone sospettate e accusate di reati nell'ambito dell' e in tutta l'UE: traduzione, interpretariato e informazione](#)", che includono sezioni dedicate al diritto all'informazione. Una panoramica delle norme, delle sfide regionali e degli esempi di pratiche promettenti è disponibile anche nella seguente relazione del progetto dell'UE "Dalla legge alla pratica: rafforzare i diritti procedurali durante la custodia di polizia (ProRPC)" disponibile [qui](#).

La direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso a un avvocato stabilisce i requisiti essenziali relativi ai diritti degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali e nei casi di mandato d'arresto europeo. Si applica dal momento in cui una persona viene informata dalle autorità di essere indagata o imputata per un reato fino alla conclusione del procedimento penale.

La presente direttiva si basa in larga misura sui principi e sulle norme stabiliti nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), come nella causa [Salduz contro Turchia \(2008\)](#), secondo cui l'accesso a un avvocato sin dal primo interrogatorio di polizia è un requisito fondamentale di un processo equo e che le restrizioni a tale diritto pregiudicano in genere in modo irreparabile i diritti della difesa.

L'articolo 3, paragrafo 2, specifica che le persone accusate o indagate hanno il diritto di accedere a un avvocato senza indebito ritardo, a partire dal primo dei seguenti momenti:

Prima dell'interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di polizia o giudiziarie



Quando le autorità stanno svolgendo determinati atti investigativi o di raccolta di prove

Dopo la privazione della libertà



Quando la persona è stata citata a comparire dinanzi a un tribunale penale



Inoltre, devono essere garantite la riservatezza delle comunicazioni con il difensore, la sua effettiva partecipazione durante l'interrogatorio e la sua presenza durante le principali attività investigative. La direttiva prevede inoltre che, se lo status di una persona cambia da testimone a indagato, l'interrogatorio deve cessare immediatamente e la persona deve essere informata dei suoi diritti, compreso il diritto di avvalersi di un difensore. Per i procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo, la direttiva garantisce l'accesso a un difensore nello Stato di esecuzione e la possibilità di nominarne uno nello Stato di emissione.

In circostanze eccezionali possono essere consentite alcune restrizioni temporanee, in particolare quando sussiste «un'urgente necessità di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica in un determinato caso» per le vittime effettive o potenziali.

La direttiva consente inoltre agli indagati o agli imputati di rinunciare al diritto di accesso a un avvocato, a condizione che la rinuncia sia volontaria, informata, inequivocabile e possa essere revocata in qualsiasi momento.



Per una spiegazione più dettagliata e una panoramica concisa delle sue principali disposizioni, è possibile consultare i seguenti materiali: la relazione dell'Agencia dell'Unione europea per i diritti fondamentali "[Diritti nella pratica: accesso a un avvocato e diritti procedurali nei procedimenti penali e nei procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo](#)" e [il Toolkit](#) di Fair Trials [sulla direttiva relativa all'accesso a un avvocato](#).

La direttiva 2016/1919/UE sul **diritto all'assistenza legale** stabilisce norme minime comuni in materia di accesso all'assistenza legale finanziata dallo Stato per gli indagati, gli imputati e le persone ricercate nei procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo. La sua importanza risiede nel garantire la parità di accesso alla giustizia e nel salvaguardare il diritto a un processo equo.

La presente direttiva è strettamente correlata alla direttiva sul diritto di accesso a un avvocato e ha lo scopo di garantire tale diritto attraverso il finanziamento pubblico, ossia il finanziamento da parte di uno Stato membro dell'assistenza di un avvocato, consentendo in tal modo l'esercizio del diritto di accesso a un avvocato e garantendone l'efficacia.

Si applica agli indagati o agli imputati in procedimenti penali che beneficiano del suddetto diritto di accesso a un avvocato ai sensi della rispettiva direttiva e che soddisfano uno dei tre criteri aggiuntivi:

Le persone sono private della libertà.

Sono tenute per legge ad essere assistite da un avvocato in conformità con la legislazione regionale o nazionale.

Sono tenute o autorizzate a partecipare a un atto di indagine o di raccolta di prove.

Si applica anche alle persone ricercate in base a un mandato d'arresto europeo che hanno il diritto di accedere a un avvocato al momento dell'arresto da parte dello Stato di esecuzione, nonché alle persone che, pur non essendo inizialmente indagate o imputate, lo sono diventate durante l'interrogatorio.

Per determinare se una persona dispone di risorse sufficienti per pagare il proprio avvocato nell'ambito di un procedimento penale, gli Stati membri possono applicare una verifica dei mezzi, una verifica del merito o entrambe. In ogni caso, la verifica del merito si considera soddisfatta nelle seguenti circostanze: a) quando un indagato o un imputato è portato dinanzi a un tribunale o a un giudice competente per decidere in merito alla detenzione in qualsiasi fase del procedimento che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva; e b) durante la detenzione.

Il patrocinio a spese dello Stato deve essere concesso senza indebito ritardo e al più tardi:

Prima dell'interrogatorio da parte dell'autorità competente.

Prima che siano compiuti atti investigativi o di raccolta delle prove.



Una descrizione più dettagliata e orientamenti attuativi relativi alla presente direttiva sono disponibili nella [relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio](#), nonché in strumenti specializzati in materia di assistenza legale prodotti nell'ambito di progetti finanziati dall'UE e da organizzazioni non governative (ad esempio, [lo strumento di recepimento](#) di Fair Trials e del Legal Experts Advisory Panel e [lo strumento sulla direttiva relativa all'assistenza legale](#)).

MINORI E PERSONE VULNERABILI NEI PROCEDIMENTI PENALI

I minori e le altre persone vulnerabili (ad esempio a causa dell'età, della disabilità, delle condizioni mentali o fisiche) indagati o imputati in procedimenti penali necessitano di garanzie specifiche o rafforzate, che assicurino **la loro comprensione, il loro interesse superiore e la loro partecipazione** attraverso misure specializzate quali valutazioni individuali, esami medici e procedure a misura di minore.

Queste considerazioni aggiuntive figurano nelle direttive generali sulle garanzie procedurali (2012/13/UE, 2013/48/UE, 2016/1919/UE) attraverso adeguamenti in materia di vulnerabilità (cfr. tabelle 1 e 2 riportate di seguito), ma hanno anche strumenti dedicati: Direttiva 2016/800/UE e Raccomandazione del 2013 sulle garanzie procedurali per i minori e le persone vulnerabili, rispettivamente, che sono indagati o imputati in procedimenti penali. Questi strumenti specifici saranno trattati nella seguente sezione.

Tabella 1: Riferimenti espliciti ai **minori** nelle direttive sulle garanzie procedurali

Strumenti giuridici	Riferimenti ai minori
Direttiva 2012/13/UE (informazione)	<p>Considerando 26:</p> <p>Le autorità devono adeguare le informazioni fornite ai sospettati che non sono in grado di comprenderle a causa della loro giovane età, delle loro condizioni mentali o fisiche o di fattori simili.</p>
Direttiva 2013/48/UE (accesso a un avvocato)	<p>Considerando 55:</p> <p>Garanzie e notifiche a misura di minore: la direttiva promuove le linee guida del Consiglio d'Europa (CoE) sulla giustizia a misura di minore; garantisce che i minori comprendano le conseguenze della rinuncia; informa tempestivamente il titolare della responsabilità genitoriale al momento dell'arresto (o un adulto idoneo se contrario all'interesse superiore); limita i rinvii e vieta la detenzione in isolamento per i minori.</p>

Direttiva 2013/48/UE (accesso a un avvocato)	<p>Articolo 5, paragrafo 2:</p> <p>Quando un minore è privato della libertà, il titolare della responsabilità genitoriale deve essere informato quanto prima della privazione e dei motivi, a meno che ciò non sia contrario all'interesse superiore del minore (nel qual caso deve essere informato un altro adulto appropriato).</p>
Direttiva 2016/1919/UE (assistenza legale)	<p>Considerando 29:</p> <p>Sostiene i diritti dei minori: la direttiva garantisce i diritti senza discriminazioni, nel rispetto della Carta europea dei diritti fondamentali (la Carta) e delle tutele previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), compresi «i diritti del minore», insieme al diritto a un processo equo, alla presunzione di innocenza e al diritto alla difesa.</p>

Tabella 2: Riferimenti espliciti alle **persone vulnerabili** nelle direttive sulle garanzie procedurali

Strumenti giuridici	Riferimenti alle persone vulnerabili
Direttiva 2010/64/UE (interpretazione e traduzione)	<p>Considerando 27:</p> <p>Le autorità devono garantire che le persone con disabilità fisiche o comunque in posizione di debolezza (che incidono sulla comunicazione/comprensione) possano esercitare efficacemente i propri diritti, individuando le vulnerabilità e adottando misure adeguate (ad esempio adeguamenti) per garantire un procedimento equo.</p> <p>Articolo 2, paragrafo 3:</p> <p>Il diritto all'interpretazione (...) comprende un'assistenza adeguata per le persone con difficoltà uditive o di linguaggio.</p>

Strumenti giuridici	Riferimenti alle persone vulnerabili
Direttiva 2012/13/UE (informazione)	<p>Considerando 26:</p> <p>Le autorità devono adattare le informazioni fornite ai sospettati che non sono in grado di comprenderle a causa della loro giovane età, delle loro condizioni mentali o fisiche o di fattori simili.</p> <p>Articolo 3, paragrafo 2:</p> <p>Gli Stati membri devono fornire informazioni oralmente e per iscritto in un linguaggio semplice, tenendo conto delle esigenze particolari degli indagati o degli imputati vulnerabili.</p>
Direttiva 2013/48/UE (accesso a un avvocato)	<p>Considerando 51:</p> <p>Dovere di assistenza nei confronti degli indagati in posizione di debolezza: le autorità devono facilitare l'effettivo esercizio dei diritti di accesso a un avvocato o di notifica a terzi per le persone vulnerabili, individuando le vulnerabilità e attuando adeguate misure di salvaguardia.</p> <p>Articolo 13:</p> <p>Gli Stati membri devono garantire che nell'applicazione della presente direttiva si tenga conto delle esigenze particolari degli indagati e degli imputati vulnerabili.</p>
Direttiva 2016/1919/UE (assistenza legale)	<p>Articolo 9:</p> <p>Gli Stati membri devono garantire che nell'attuazione della presente direttiva si tenga conto delle esigenze particolari degli indagati, degli imputati e delle persone ricercate vulnerabili.</p>

Direttiva 2016/800/UE

La presente direttiva stabilisce norme minime a livello dell'UE che garantiscono protezioni adeguate ai minori, compreso il diritto all'informazione, l'assistenza legale obbligatoria, valutazioni individuali e la considerazione primaria dell'interesse superiore del minore.

Ai minori, ovvero alle persone di età inferiore ai 18 anni, che sono indagati o imputati in procedimenti penali, o che lo diventano nel corso di un interrogatorio di polizia, o che sono ricercati in procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo, sono garantite diverse garanzie procedurali e diritti che gli Stati membri sono tenuti a far rispettare.

Per quanto riguarda in particolare il diritto all'informazione, i minori devono essere informati tempestivamente dei loro diritti ai sensi della direttiva sull'informazione (2012/13/UE) e degli aspetti generali del procedimento.

Il tipo di informazioni che devono essere fornite in un linguaggio semplice e accessibile può essere suddiviso in tre "fasi":

Devono essere informati **tempestivamente** in merito al loro:

- ✓ Diritto di informare il titolare della responsabilità genitoriale e di essere accompagnati da questi;
- ✓ Diritto all'assistenza di un avvocato;
- ✓ Diritto alla privacy;
- ✓ Diritto all'assistenza legale.


Nella fase più precoce possibile del procedimento, devono essere informati di ulteriori diritti, tra cui:

- ✓ Diritto a una valutazione individuale;
- ✓ Diritto a una visita medica;
- ✓ Diritto alla limitazione della privazione della libertà e all'uso di misure alternative;

- ✓ Diritto di essere accompagnati dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze;
- ✓ Diritto di comparire di persona al processo;
- ✓ Diritto a mezzi di ricorso efficaci.

In caso di privazione della libertà, devono essere informati del diritto a un trattamento specifico durante tale privazione.

Anziché fornire le informazioni di cui sopra al titolare della responsabilità genitoriale, è possibile concederle a un altro adulto, designato dal minore, se la loro divulgazione al primo:



Tale persona è inoltre autorizzata ad accompagnare il minore durante il procedimento giudiziario e le altre fasi del processo, compreso l'interrogatorio della polizia.

Inoltre, oltre a garantire **l'accesso** del minore a un avvocato, la presente direttiva si concentra **sull'assistenza** di un avvocato. Come spiegato nella [scheda informativa](#) del progetto UE "ProRPC", ciò significa che l'avvocato dovrebbe poter svolgere **un ruolo attivo e partecipare** a tutte le fasi del procedimento, anziché limitarsi a essere presente.

Pertanto, i minori hanno il diritto di:

- ✓ Incontrare in privato e comunicare con un avvocato, anche prima dell'interrogatorio da parte della polizia;
- ✓ Essere assistiti da un avvocato durante l'interrogatorio e durante gli atti investigativi.



Per ulteriori descrizioni dei diritti stabiliti nella presente direttiva e delle sue questioni chiave, consultare la [guida di riferimento del CCBE per assistere i professionisti della difesa dell'UE](#) e [il toolkit](#) della direttiva sui minori di Fair Trials.

Inoltre, per un'analisi più dettagliata delle garanzie, della ragion d'essere e dell'interazione della direttiva con i principi e le norme sanciti in un corpus più ampio di standard europei e internazionali, consultare [il Manuale](#) della FRA [sul diritto europeo relativo ai diritti del minore](#) e [il Libro bianco](#) dell'Osservatorio internazionale sulla giustizia minorile.

Principi fondamentali alla base della direttiva

1.1.1. Interesse superiore del minore

L'interesse superiore del minore è menzionato più volte nella direttiva e si rifà ad altri importanti strumenti giuridici, quali la Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) e la Carta. Entrambi stabiliscono che in tutte le azioni riguardanti i minori (...), l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione primaria. Cosa si intenda esattamente per interesse superiore deve essere valutato caso per caso, poiché non si tratta di un concetto statico, ma piuttosto flessibile e mutevole.

In particolare, [l'osservazione generale n. 14 sul diritto del minore di vedere riconosciuto il suo interesse superiore come considerazione primaria \(art. 3, paragrafo 1\) da parte del Comitato sui diritti dell'infanzia](#) getta una luce significativa su come interpretare questo principio (che è allo stesso tempo una regola di procedura e un diritto) ed esaminarne l'applicabilità.

Come dovrebbe essere valutato l'interesse superiore del minore?

A

Garantire il diritto del minore di essere ascoltato e valutare il peso da attribuire alle sue opinioni

Ai minori deve essere data una reale opportunità di esprimere le proprie opinioni e queste devono essere valutate in base alla loro età, maturità e comprensione. Maggiore è il livello di comprensione del minore, maggiore deve essere l'importanza attribuita alle sue opinioni nel determinare il suo interesse superiore.

B

Identificare gli elementi rilevanti per l'interesse superiore

Una volta ascoltato il minore, devono essere identificati tutti gli elementi rilevanti per il suo interesse superiore. Tali elementi non sono esaustivi e devono essere adattati al singolo minore. Essi includono:

- Le opinioni del minore;
- L'identità del minore;
- La salvaguardia dell'ambiente familiare e delle relazioni;
- Cura, protezione e sicurezza;
- La situazione di vulnerabilità del minore;
- I diritti del minore alla salute, all'istruzione e allo sviluppo.

C

Raccogliere informazioni complete sulla situazione del minore

I professionisti, compresi gli avvocati, devono informarsi sulle seguenti condizioni del minore:

- Salute fisica e mentale;
- Lo sviluppo emotivo e psicologico;
- Ambiente sociale, istruzione e condizioni di vita.

Ciò può richiedere la consultazione di assistenti sociali, psicologi, insegnanti, genitori o tutori.

D

Bilanciare gli elementi identificati, prestando particolare attenzione alle considerazioni relative alla vulnerabilità e alla protezione

In presenza di più elementi o interessi contrastanti, gli attori coinvolti devono:

- ✓ Valutare attentamente ciascun elemento;
- ✓ Spiegare come sono stati risolti i conflitti;
- ✓ Dimostrare perché il risultato scelto è il migliore per il bambino.

In tale equilibrio, occorre attribuire particolare importanza alle situazioni di vulnerabilità e alle esigenze di protezione. Un esempio di tale conflitto è riportato dalla CRC: l'interesse del minore a mantenere i legami familiari può essere limitato dall'obbligo di proteggerlo dalla violenza o dagli abusi all'interno della famiglia.

È necessario considerare sia gli effetti immediati sul benessere del minore sia gli impatti a lungo termine sul suo sviluppo, e le valutazioni devono essere riviste e aggiornate man mano che le circostanze e le esigenze evolvono.

E

Applicare garanzie procedurali al processo di valutazione

La valutazione deve essere condotta attraverso un processo che sia:

- ✓ Equo e a misura di bambino, garantendo che il bambino comprenda il procedimento e che la comunicazione avvenga in modo adeguato alla sua età;
- ✓ Tempestivo e rispondente alle esigenze del minore;
- ✓ Supportato da assistenza legale o rappresentanza;

- ✓ Multidisciplinare, che coinvolga assistenti sociali, psicologi o altri professionisti competenti, se necessario;
- ✓ Trasparente, con decisioni motivate, documentate e soggette a revisione;
- ✓ A tutela della privacy e della riservatezza del minore.

1.1.2. Partecipazione effettiva

Questo principio è sancito dal diritto internazionale ed europeo attraverso garanzie di un processo equo e procedure a misura di minore, in particolare nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, della CEDU e [della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo](#). Sebbene la direttiva 2016/800/UE non faccia espressamente riferimento alla "partecipazione effettiva", la rende operativa attraverso garanzie vincolanti quali il diritto all'informazione, l'assistenza legale obbligatoria, la valutazione individuale e il diritto di essere presenti e partecipare al processo. I minori devono inoltre essere messi in grado di comprendere il procedimento e ciò che è in gioco per loro.

Come si può garantire il principio della partecipazione effettiva del minore nei procedimenti giudiziari?

Le autorità/i professionisti competenti dovrebbero:

- A** Assicurarsi che il minore indagato o imputato comprenda le accuse e le possibili sanzioni a suo carico;
- B** Condurre il procedimento in un'atmosfera comprensiva e a misura di minore, in modo da consentire al minore di esprimersi liberamente;
- C** Tenere in seria considerazione e rispettare debitamente ciò che il minore ha espresso, in base alla sua età, maturità e alle circostanze del caso;
- D** Fornire al minore tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie sulle possibili conseguenze delle sue opinioni e dei suoi punti di vista;
- E** Applicare garanzie procedurali per proteggere la partecipazione (ad esempio, garantire la riservatezza, la privacy, ecc.).

Per ulteriori esempi di ciò di cui il minore dovrebbe essere informato, consultare il paragrafo 46 del [toolkit](#) sui processi equi.

Come previsto dal [Manuale FRA sul diritto europeo relativo ai diritti del minore](#), altri esempi concreti di requisiti di partecipazione efficace includono:

- ✓ La presenza del minore durante le udienze;
- ✓ Lo svolgimento di udienze a porte chiuse;
- ✓ Limitazione della pubblicità del processo;
- ✓ Formalità limitata delle udienze.



Per una panoramica più dettagliata dei principi inerenti ai diritti dei minori nei procedimenti penali, tra cui **dignità, non discriminazione e Stato di diritto**, consultare le [Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore](#) e [Osservazione generale n. 24 \(2019\) sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile](#).

Per una descrizione approfondita del ruolo che gli avvocati svolgono nella salvaguardia dei diritti e dei principi sopra menzionati nelle diverse fasi del procedimento (arresto e interrogatorio di polizia, detenzione preventiva e procedimento giudiziario), consultare la sezione dedicata all'attuazione pratica del [kit di strumenti](#) per processi equi.

Tenendo presente che l'obiettivo principale della giustizia minorile secondo l'articolo 40 della CRC è quello di **reintegrare i minori nella società**, i professionisti dei sistemi di giustizia penale che si occupano direttamente o indirettamente di minori indagati o imputati dovrebbero prestare attenzione ai seguenti aspetti:

- ✓ I minori non devono essere detenuti insieme agli adulti;

- ✓ La detenzione deve essere una misura di ultima istanza.
 - Dovrebbero essere privilegiate le misure alternative alla detenzione che tutelano l'interesse superiore del minore e ne favoriscono il reinserimento nella società (articolo 40, paragrafo 1, della CRC), ad esempio: «provvedimenti di assistenza, orientamento e sorveglianza; consulenza; libertà vigilata; affidamento; programmi di istruzione e formazione professionale».

Raccomandazione del 2013 - Persone vulnerabili nei procedimenti penali

La raccomandazione della Commissione del 27 novembre 2013 sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili (indagati o imputati) nei procedimenti penali integra la tabella di marcia dell'UE esortando gli Stati membri a rafforzare i diritti delle persone vulnerabili (a causa dell'età, delle condizioni mentali o fisiche o delle disabilità) che non sono in grado di comprendere appieno o di partecipare efficacemente. Si tratta tuttavia di una normativa non vincolante. Ciononostante, i riferimenti contenuti nelle direttive sulle garanzie procedurali sono vincolanti e applicabili.

Elementi chiave della raccomandazione:

Si applica dal momento in cui una persona è sospettata di aver commesso un reato fino alla conclusione del procedimento.

Affronta la questione dell'identificazione tempestiva delle persone vulnerabili attraverso esami medici indipendenti, valutando il grado di vulnerabilità, le esigenze specifiche e l'adeguatezza delle misure.

Include **diritti procedurali** specifici, in particolare:

A Non discriminazione

B Presunzione di vulnerabilità

- C** Informazione (in modo accessibile e con la possibilità di avere un rappresentante legale o un adulto appropriato nominato dalla persona vulnerabile o dalle autorità competenti per assistere tale persona presente alla stazione di polizia e durante le udienze in tribunale)

- D** Accesso a un avvocato (che non può essere negato qualora la persona vulnerabile non sia in grado di comprendere e seguire il procedimento)

- E** Assistenza medica

- F** Registrazione audiovisiva dell'interrogatorio

- G** Protezione contro l'inutile privazione della libertà

- H** Privacy e protezione dei dati

La recente [**sentenza Baralo della Corte di giustizia dell'Unione europea**](#) ha chiarito la portata del diritto di accesso a un avvocato e il diritto delle persone vulnerabili all'assistenza legale. Per saperne di più, consulta [**Eurocrim**](#).

Progetto FULL-PROOF

FULL-PROOF è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea che mira a contribuire alla semplificazione delle procedure di giustizia penale affrontando in modo completo le violazioni dei diritti procedurali che si verificano nelle fasi iniziali dei procedimenti giudiziari, in particolare quelli previsti dalla direttiva 2012/13/UE, dalla direttiva 2013/48/UE e alla direttiva 2016/1919/UE.



Per ulteriori informazioni su questo progetto, visitate il nostro sito web all'indirizzo

www.full-proof.eu

Consorzio

Portogallo



IPS_Innovative Prison Systems

Bulgaria



Bulgarian Helsinki Committee Organisation

Italia



Università di Bologna

Slovacchia



Accademia delle forze di polizia di Bratislava

Polonia



Polish Platform for Homeland Security

Slovenia



Peace Institute

Romania



Accademia di polizia "Alexandru Ioan Cuza"



FULL-PROOF.EU

Cofinanziato dall'Unione Europea.

Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia di esclusiva responsabilità dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o della Commissione Europea. Né l'Unione Europea né la Commissione Europea possono essere ritenute responsabili per essi.

